

N. 10533/2017 R.G.TRIB.



TRIBUNALE DI LECCE

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Piera Portaluri	Presidente rel.
dr. Antonio Barbetta	Giudice
dr.ssa Caterina Stasi	Giudice

esaminati gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 26.3.2019 sul ricorso proposto da (), nato in PAKISTAN il , rappresentato e difeso dall'avv. **MARIAGRAZIA STIGLIANO**, presso il cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale.

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 a scioglimento della riserva*

OSSERVA

Con ricorso depositato il giorno 27.10.2017, () ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 02.10.2017 e notificata il 23.10.2017, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio

del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

All'udienza del 26.03.2019, previa discussione delle parti presenti in aula, il Giudice Onorario, delegato per la trattazione, ha rimesso il fascicolo al Presidente relatore per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte.

1. SULLE DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE

Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadino PAKISTANO, del distretto di Mandi Bahauddin, di essere orfano di padre, di aver un medio livello di istruzione, di essere di fede islamica, di non essere sposato, di aver lasciato il Pakistan il 30.05.2016 e di essere arrivato in Italia il 22.06.2016, ha dichiarato di essere stato scoperto dallo zio e da altri due abitanti del proprio villaggio in atteggiamenti intimi con il proprio partner, di essere stato condannato a morte per tale motivo, dato che l'omosessualità è illegale in Pakistan, dal Consiglio degli anziani del villaggio, di essere riuscito a fuggire mentre il compagno è stato decapitato.

2. SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO.

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché a livello di normativa di legge, dal d.l.vo n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime

sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del d.l.vo n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa – cass, S.U. n.19393/09 e cass. n.10686/2012), lo status di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il **timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d.lvo n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporti la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi siano considerati veritieri, **a condizione che vengano verificati una serie di presupposti**, ossia che:

- a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone;
- d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile;
- e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono

coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che "In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova" (cass. sez. 6 - 1, 24 settembre 2012, n.16221).

Ciò premesso, osserva il Giudicante che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

3. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del d.Lvo n. 251/2007, sopra citato, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave, di cui alla disposizione appena citata, è contenuta nell'art. 14 del medesimo testo di legge, a norma del quale "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Con riferimento a tale ultimo tipo di danno grave (art. 14, lettera "c"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che "In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile

derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia" (cass., sez. 6-1, 21 luglio 2017, ord. n. 18130).

In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C - 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno" nel caso di rientro nel paese interessato" - i termini "condanna a morte" o "esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E', quindi, necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Rispetto a questa ipotesi di protezione sussidiaria il ricorrente ha dichiarato che è stata emessa dal Panchayat, il Consiglio del Villaggio, una condanna a morte sia nei suoi confronti e in quelli del partner, in compagnia del quale era stato sorpreso in intimità.

Alla luce degli elementi raccolti, dall'esame delle due audizioni avvenute innanzi alla Commissione Territoriale, alle prove documentali fotografiche depositate, all'esame dell'ascolto esperito innanzi a codesto Tribunale il 6.11.2018, il racconto del richiedente appare coerente e plausibile, non contraddittorio e ben circostanziato.

Occorre rilevare che in Pakistan l'unione omosessuale e, quindi, lo status di omosessuale è fortemente penalizzato. L'autorità statale non consente, infatti, la libera espressione della sessualità, creando già sul piano normativo una discriminazione tra individui.

Si evince dalle COI reperibili che in Pakistan l'omosessualità è considerata, oltre che non ammessa dalla legge coranica, un reato ai sensi dell'ordinamento giuridico.

La fattispecie criminosa è disciplinata dalla sezione 377 del codice penale pakistano, sotto le "offese contro natura" e la pena prevista è il carcere a vita.

Come più volte ha ribadito la Suprema Corte, la circostanza che l'omosessualità sia considerata come reato dall'ordinamento giuridico del paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale (cfr. ex multis, Cass. N. 4522/2015, Cass. N. 2875/2018).

Il Collegio ritiene pertanto che sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del richiedente, essendo fondato il timore di subire un danno grave.

4. SULLA PROTEZIONE UMANITARIA

La domanda di protezione umanitaria rimane assorbita all'accoglimento della protezione sussidiaria.

5. SULLA DOMANDA DEL DIRITTO DI ASILO

Sul punto è sufficiente riportare quanto recentemente ribadito da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che *"il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost." (cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).*

7. SULLE SPESE DI GIUDIZIO

Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, considerato che la Commissione sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si rileva che "nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (...) si sia difesa a

mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota" (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente).

Di conseguenza, benché il ricorrente sia soccombente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della Commissione, non vi è pronuncia sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.


P.Q.M.

- riconosce al ricorrente _____), nato in PAKISTAN il _____ la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007;
- Nulla sulle spese.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.6.2019

Il Presidente Relatore
dott.ssa Piera Fortaluri

Il presente decreto è stato redatto dalla dott.ssa Federica Mele, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013, sotto il controllo e la supervisione del magistrato affidatario e del Collegio.



IL CANCELLIERE
ANTONIO ARADI

